

BANDO DI GARA – ENTRATE COMUNALI

3^ NOTA CHIARIMENTI

In ordine alla richiesta di chiarimento pervenuta con riferimento ai requisiti di partecipazione ed alla possibilità di subappaltare l'esecuzione dei lavori si precisa che, conformemente a quanto statuito dalla pacifica giurisprudenza, la disposizione di cui all'art. 118 del d. lgs. N. 163/2006– **che non richiede espressamente l'indicazione preventiva del nominativo del subappaltatore** – va interpretata nel senso che la dichiarazione in questione deve contenere anche l'indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti di qualificazione, ogniquale volta il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, potendo essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente disponga autonomamente delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione di quanto è oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara (cfr. Cons. St., sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900; id., sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508; id., sez. V, 20 giugno 2011, n. 3698). La ratio di tale orientamento risiede nell'esigenza che la stazione appaltante sia posta in condizione di valutare sin dall'inizio l'idoneità di un'impresa, la quale dimostri di possedere in proprio, o attraverso l'apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l'aggiudicazione del contratto, mentre non può ammettersi che l'aggiudicazione venga disposta "al buio" in favore di un soggetto pacificamente sprovvisto dei necessari requisiti di qualificazione, al quale dovrebbe accordarsi la possibilità non soltanto di dimostrare, ma addirittura di acquisire i requisiti medesimi a gara conclusa, in violazione del principio della par condicio e con il rischio per l'amministrazione procedente che l'appaltatore così designato non onori l'impegno assunto, rendendo necessaria la ripetizione della gara (cfr., in particolare, Cons. Stato, Sez. IV, 13.03.2014 n. 1224; Cons. St., n. 5900/2012 e 2508/2012, citt.).

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Francesca Capriulo